



Università
Ca' Foscari
Venezia

Dipartimento
di Economia

Università Cà Foscari Venezia – Dipartimento di economia

Le separazioni patrimoniali

Venezia 7 dicembre 2018 ore 15 – Auditorium Santa Margherita

Il nostro ordinamento, improntato alla nozione romanistica di proprietà, ha guardato con sfavore e per lungo tempo sia alla proprietà fiduciaria del common law, di cui il trust è l'esempio eclatante, sia a forme di separazione patrimoniale che limitassero il potere dei creditori di agire sull'intero patrimonio del debitore.

In realtà che la proprietà fiduciaria sia concepibile anche presso di noi lo si intuisce leggendo l'art. 1707 c.c.: perché mai i creditori del mandatario non possono agire sui beni acquistati sì per conto del mandante ma in nome proprio, se non appunto perché la proprietà del mandatario è solo fiduciaria?

Il cammino verso un diverso modo di pensare –che non intacca però il principio di responsabilità patrimoniale, come pure altri pensano- è tutt'altro che recente perché, a parte questa disposizione, le società fiduciarie sono regolate da una legge del 1939, mentre l'adesione alla convenzione de L'Aja sul trust risale al 1982.

Le resistenze sono state molte, ma un “colpo di piccone” è arrivato dalla riforma che ha ammesso le società di capitali unipersonali: qui si un soggetto ha due patrimoni distinti e se i suoi creditori personali possono aggredire le quote della società (ma non i beni di questi), al contrario i creditori della società nulla potranno sul patrimonio del proprietario.

Di lì in poi le ipotesi di patrimoni separati appartenenti allo stesso soggetto, che rispondono perciò dei debiti di talune classi di creditori ma non di tutti, sono aumentate: oltre al patrimonio destinato ad uno specifico scopo delle spa (art. 2447 bis c.c.), altre sono contemplate ad es. nell'art. 3 l. n. 130/1990 per i crediti nascenti dalle cartolarizzazioni; nell'art. 8 l. n. 112/2002 per i beni destinati da spa Infrastrutture; nell'art. 117 d. lgs. n. 209/2005 in tema di assicurazione; nell'art. 22 d. lgs. n. 22/1998.

Si aggiunge poi l'utilizzo di strumenti, pensati in origine per altre ipotesi, anche per finalità diverse ma che appaiono ugualmente meritevoli, ad es. il trust per destinare i beni al soddisfacimento dei creditori, impedendo il sorgere di cause di prelazione che altererebbero la *par condicio creditorum* esistente nel momento in cui si vuol dar vita ad un pagamento concorsuale.

L'autonomia contrattuale è giunta infine a creare figure nuove in tema di persone giuridiche, che hanno superato la verifica da parte degli organi pubblici di controllo: il riferimento è alla recente nascita delle cd fondazioni di partecipazione, avallate dalla giurisprudenza amministrativa e di cui all'interprete si pone comunque il problema della disciplina applicabile, oltre che della verifica della coerenza del nuovo modello con gli istituti codificati delle persone giuridiche non lucrative.

—
San Giobbe,
Cannaregio 873
30121 Venezia



Università
Ca' Foscari
Venezia

Il convegno è dedicato quindi all'analisi delle ipotesi funzionali e fisiologiche di separazioni patrimoniale, il cui obiettivo dimostri il loro asservimento ad interessi meritevoli di perseguimento con strumenti che, in altri casi, perseguono invece finalità distorte.

Presiede: **prof. Roberto Senigaglia**, ordinario di diritto privato Università Cà Foscari

RELAZIONI

Francesco Bosetti

Professore ordinario di diritto privato, Accademia Navale di Livorno - Avvocato

Soggetti ed oggetti nella separazione patrimoniale tra storia e diritto attuale

Gianluca Sicchiero

Professore ordinario di diritto privato Università Cà Foscari - Avvocato

Autonomia contrattuale e separazioni patrimoniali: le fondazioni di partecipazione.

Maria Vita De Giorgi

Professore onorario di diritto privato Università di Ferrara.

Responsabilità per debiti dei partiti politici.

Aldo Laudonio

Professore associato di diritto commerciale Università "Magna Graecia" di Catanzaro -
Avvocato

La proprietà altruistica.

Enzo Attianese

notaio in Albignasego

Unioni civili e matrimoni senza figli: tra tutela del coniuge superstite e volontà di preservare "i beni di famiglia".

Intervento programmato

Giovanna Marchetti

Dottore di ricerca

Limitazioni negoziate della responsabilità patrimoniale

iscrizioni al convegno gratuite via mail. convegno7-12@gmail.com